Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516** Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40.**
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DELL'11 APRILE 1953:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissariato per il turismo: Elenco per Provincia al 31 dicembre 1952 degli uffici viaggi e turismo, uffici turistici e uffici di navigazione.

(452)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1952, n. 4520.

Integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 12 settembre 1951, n. 1502 e n. 1503, rispettivamente relativi alla istituzione di Consolati di 1ª categoria in Tripoli e Bengasi e alla istituzione del Consolato generale di 1ª categoria in Asmara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 gennaio 1951, n. 13;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 settembre 1951, n. 1502 e n. 1503, rispettivamente relativi all'istituzione di Consolati di 1ª categoria in Tripoli e Bengasi e all'istituzione del Consolato generale di 1ª categoria in Asmara;

Considerato che i predetti decreti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1952, sono entrati in vigore il primo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella stessa *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana;

Considerate le particolari esigenze di natura politica e l'urgenza di assicurare protezione agli interessi dei connazionali nelle ex-colonie;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I decreti del Presidente della Repubblica 12 settembre 1951, n. 1502 e n. 1503 di cui alle premesse, sono entrambi integrati come segue:

« Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data ».

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 133. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1952, n. 4521.

Estensione delle zone denominate Roccione S'Avanzada e Fossa di San Guglielmo dell'abitato di Cagliari fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto 18 aprile 1926, n. 729, con cui l'abitato di Cagliari fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente alla località San Pancrazio;

Visto il regio decreto 24 agosto 1939, n. 1393, con cui il rione Castello dell'abitato predetto fu ammesso al beneficio del consolidamento a cura e spese dello Stato, limitatamente alla zona compresa frontalmente fra la Cattedrale e la Torre San Pancrazio e limitata posteriormente da piazza Palazzo, via Martini e piazza Indipendenza;

Visto il regio decreto 27 giugno 1941, n. 748, con cui il beneficio di cui sopra fu esteso alla zona contigua verso sud, compresa fra la Chiesa cattedrale ed il Bastione di Santa Caterina, limitata posteriormente da via Duomo e via Canelles;

Ritenuto che, a causa delle condizioni d'instabilità della balza sulla quale insiste la zona del nominato rione Castello, è risultato necessario estendere il consolidamento anche alla zona compresa tra la Torre San Pancrazio ed i giardini pubblici denominata Roccione S'Avanzada nonchè alla zona denominata Fossa di San Guglielmo;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 22 marzo 1952, n. 1018;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1 sub. 7 del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'inclusione dell'abitato di Cagliari (rione Castello) fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato in base alla legge 9 luglio 1908, n. 445, è estesa alle zone denominate Roccione S'Avanzada e Fossa di San Guglielmo, indicate in rosso nell'annessa planimetria n. 15182 redatta in data 10 gennaio 1952 dall'Ufficio del genio civile di Cagliari, vistata dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1952

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 2. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 4522.

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare alcuni terreni.

N. 4522. Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Catania viene autorizzata ad acquistare mq. 523,68 di terreno sito in Catania, contrada Monserrato, di proprietà dei coniugi sig.ra Elvira D'Urso ed avv. Giovanni Di Giunta, al prezzo di L. 2.620.000 e mq. 1498 di terreno, sito in Catania, via Carrata, facente parte della Sciara Monserrato, di proprietà della Fondazione « Rosario Toscano Scuderi » al prezzo di complessive L. 5.029.500 per la costruzione della Casa dello studente, necessaria per l'Università medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 118. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1952, n. 4523.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Coniugi Bernardelli », con sede nel comune di Prabione di Tignale (Brescia).

N. 4523. Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Coniugi Bernardelli », con sede nel comune di Prabione di Tignale (Brescia) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 108. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1952, n. 4524.

Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « Battaglione Aosta ».

N. 4524. Decreti del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Battaglione Aosta ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 110. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4525.

Erezione in ente morale della Colonia fluviale elioterapica Babini Paolo Arturo, con sede nel comune di Russi (Ravenna).

N. 4525. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Colonia fluviale elioterapica Babini Paolo Arturo, con sede nel comune di Russi (Ravenna) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 119. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4526.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Vittorio Pelà », con sede nel comune di Castelguglielmo (Rovigo).

N. 4526. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Vittorio Pelà », con sede nel comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 121. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952, n. 4527.

Erezione in ente morale della Fondazione di beneficenza « Erminia De Falco », con sede nel comune di Caserta.

N. 4527. Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione di beneficenza « Erminia De Falco », con sede nel comune di Caserta, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 120. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4528.

Erezione in ente morale dell'Ente « Nicola Amore », con sede nel comune di Roccamonfina (Caserta).

N. 4528. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Ente « Nicola Amore », con sede nel comune di Roccamonfina (Caserta) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 114. — PALLA

LEGGE 12 marzo 1953, n. 192.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 29 novembre 1950, relativo ai brevetti appartenenti ai cittadini tedeschi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo tra Francia, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda nel Nord, Stati Uniti d'America e Italia relativo ai brevetti tedeschi.

Il Governo della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, e degli Stati Uniti d'America da una parte e il Governo italiano dall'altra parte:

considerando che il paragrafo 5 dell'art. 77 del Trattato di Pace con l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, è redatto come segue: « l'Italia si impegna a prendere ogni misura necessaria per facilitare il trasferimento dei beni germanici che si trovino in Italia, che venisse deciso da quelle Potenze occupanti la Germania che hanno il potere di disporre dei beni tedeschi trovantisi in Italia »;

considerando che la ultima frase del paragrafo 2 del Memorandum di Intesa fra i Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America da una parte e il Governo italiano dall'altra parte nei riguardi dei beni tedeschi in Italia firmato a Washington il 14 agosto 1947, è redatta come segue: « Misure relative a marchi di fabbrica e patenti di proprietà tedesca saranno dilazionate in attesa di passi separati »;

considerando, infine, che i Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America sono firmatari dell'Accordo internazionale sui brevetti appartenenti a cittadini tedeschi firmato a Londra il 27 luglio 1946 e modificato dal Protocollo firmato a Londra il 17 luglio 1947;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Il Governo italiano prenderà tutte le misure necessarie in vista di garantire che i brevetti in Italia che appartenevano a cittadini tedeschi siano accessibili ai cittadini di ogni Governo firmatario dell'Accordo sopra menzionato con le stesse condizioni, limitazioni e regolamentazioni di quelle precisate negli articoli da 1 a 7 incluso dell'Accordo stesso, così come modificato dal Protocollo del 17 luglio 1947, a condizione che il predetto Governo riconosca ai cittadini italiani tutti i diritti e privilegi da esso accordati ai cittadini dei Governi firmatari dell'Accordo.

Articolo II

(1) I diritti e privilegi reciproci di cui all'art. I del presente Accordo saranno accordati ai cittadini italiani e ai cittadini dei Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America a partire dalla data della firma del presente Accordo.

(2) Ogni Governo firmatario dell'Accordo predetto e che non è firmatario del presente Accordo può aderire a questo mediante notificazione scritta diretta al Governo italiano; i diritti e privilegi reciproci previsti all'art. I del presente Accordo saranno accordati ai cittadini italiani e ai cittadini del Governo che abbia aderito all'Accordo, a partire dalla data di ricevimento della notificazione.

In fede di che i sottoscritti, regolarmente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 29 novembre 1950 in lingua francese, inglese ed italiana, i tre testi essendo egualmente autentici, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Governo italiano; il Governo italiano rimetterà copie conformi di questo Accordo a ciascuno degli altri Governi firmatari ed a tutti gli altri Governi parti all'Accordo firmato a Londra il 27 luglio 1946 e notificherà a questi Governi le adesioni al presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Francese
J. FOUQUES DUPARC

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
V A. L. MALLET

Per il Governo degli Stati Uniti d'America
JAMES CLEMENT DUNN

Per il Governo della Repubblica Italiana
VITTORIO ZOPPI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

The Governments of the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America of the one part and the Government of Italy of the other part:

whereas it is provided in paragraph 5 of Article 77 of the Treaty of Peace with Italy signed in Paris on the 10th February, 1947 as follows: « Italy agrees to take all necessary measures to facilitate such transfers of German assets in Italy as may be determined by those Powers occupying Germany which are empowered to dispose of the said assets »;

and whereas it is provided in paragraph 2 of the Memorandum of Understanding between the Governments of the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America on the one hand, and the Government of Italy on the other hand regarding German assets in Italy, signed in Washington on 14th August, 1947 as follows: « Action whit respect to German-owned trade marks and patents shall be held in abeyance pending separate representations »;

and whereas the Governments of the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America are parties to the International Accord on German owned patents signed in London on the 27th July, 1946, as amended by the Protocol signed in London on the 17th July, 1947.

Have agreed as follows:

Article I

The Italian Government shall take all necessary measures to ensure that German-owned patents in Italy shall be opened to nationals of any Government party to the said Accord under the same conditions, limitations and procedures as are set forth in Articles 1 to 7 inclusive of the Accord, as amended by the Protocol of the 17th July, 1947, provided that such Government grants to the nationals of Italy all rights and privileges axtended by such Government to nationals of Governments parties to the Accord.

Article II

(1) The reciprocal rights and privileges referred to in Article I of the present Agreement shall be accorded to Italian nationals and the nationals of the Governments of the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America from the date of the signing of this Agreement.

(2) Any Government party to the said Accord on whose behalf the present Agreement has not been signed may accede hereto by a notification given in writing to the Government of Italy and the reciprocal rights and privileges referred to in Article I of the present Agreement shall be accorded to Italian nationals and the nationals of the acceding Government from the date of the receipt of the notification.

In witness whereof the undersigned, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome this 29th day of november 1950, in French, English, Italian, all three texts being equally authentic, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Italian Government. The Italian Government shall transmit certified copies of this Agreement to each of the other signatory Govern-

ments and to all other Governments signatories of the Accord signed in London on the 27th July, 1946, and shall notify all such Governments of accessions to the present Agreement.

For the Government of the French Republic
J. FOUQUES DUPARC

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
V. A. L. MALLET

For the United States of America
JAMES CLEMENT DUNN

For the Government of the Italian Republic
VITTORIO ZOPPI

Visto, *d'ordine del Presidente della Repubblica*
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Les Gouvernements de la République française, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique d'une part et le Gouvernement italien d'autre part:

considérant que le parapraphe 5 de l'article 77 du Traité de Paix avec l'Italie signé à Paris le 10 février 1947 est rédigé comme suit: « l'Italie s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter les transferts des biens allemands se trouvant en Italie, qui pourront être décidés par celles des Puissances occupant l'Allemagne qui ont le pouvoir de disposer des biens allemands se trouvant en Italie »;

considérant que la dernière phrase du paragraphe 2 du Memorandum d'Accord entre les Gouvernements de la République française, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique d'une part et le Gouvernement italien d'autre part à l'égard des avoirs allemands en Italie signé à Washington le 14 août 1947 est rédigé comme suit « Toute action relative aux marques de fabrique et aux brevets appartenant à des Allemands restera en suspens jusqu'à ce que des propositions spéciales soient faites à leur sujet »;

considérant enfin que les Gouvernements de la République française, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique sont signataires de l'Accord international sur les brevets appartenant à des Allemands signé à Londres le 27 juillet 1946 et modifié par le Protocole signé à Londres le 17 juillet 1947;

sont convenus de ce qui suit:

Article I

Le Gouvernement italien prendra toutes les mesures nécessaires en vue de garantir que les brevets en Italie qui appartenaient à des Allemands soient accessibles aux ressortissants de tout Gouvernement signataire de l'Accord susvisé suivant les mêmes conditions, limitations et réglementations que celles qui sont précisées dans les articles 1 à 7 inclus de l'Accord tel que modifié par le Protocole du 17 juillet 1947, à condition que ledit Gouvernement reconnaisse aux ressortissants italiens tous les droits et privilèges accordés par ce Gouvernement aux ressortissants des Gouvernements signataires de l'Accord.

Article II

(1) Les droits et privilèges réciproques visés à l'article I du présent Arrangement seront accordés aux ressortissants italiens et aux ressortissants des Gouvernements de la République française, du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique à compter de la date de la signature de cet Arrangement.

(2) Tout Gouvernement signataire de l'Accord susvisé et qui n'est pas signataire du présent Arrangement peut adhérer à celui-ci à condition qu'il en adresse la notification par écrit au Gouvernement italien; les droits et privilèges réciproques visés à l'article I du présent Arrangement seront accordés aux ressortissants italiens et aux ressortissants du Gouvernement adhérant à compter de la date de la réception de la notification.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Arrangement.

Fait à Rome, le 29 novembre 1950 en français, anglais et italien, les trois textes étant également authentiques, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement italien; le Gouvernement italien remettra des copies certifiées de cet Arrangement à chacun des autres Gouvernements signataires et à tous les autres Gouvernements parties à l'Accord signé à Londres le 27 juillet 1946 et notifiera à ces Gouvernements les adhésions au présent Arrangement.

Pour le Gouvernement de la République Française
J. FOUQUES DUPARC

Pour le Gouvernement du Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord
V. A. L. MALLET

Pour le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique
JAMES CLEMENT DUNN

Pour le Gouvernement de la République Italienne
VITTORIO ZOPPI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1953, n. 193.

Classificazione in 1ª categoria ai fini della creazione di un porto-rifugio della rada di San Nicola in Arcella (Cosenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui porti, spiagge e fari, approvato con regio decreto 2 aprile 1885, numero 3095;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713;

Ritenuto che lungo il tratto di litorale tirrenico fra Palinuro e Vibo Valentia non esiste alcun rifugio in cui il naviglio sorpreso dal maltempo, possa ricoverarsi;

Considerata la necessità di provvedere, nell'interesse della navigazione generale, alla creazione di un porto-rifugio lungo il tratto di litorale suddetto;

Considerato che la rada di San Nicola in Arcella in provincia di Cosenza ha i necessari requisiti per la creazione di un porto-rifugio;

Considerata pertanto, l'opportunità di iscrivere la citata rada nella 1ª categoria ai fini della creazione del porto-rifugio;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nella adunanza dell'11 novembre 1952, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

La rada di San Nicola in Arcella (Cosenza) ai fini della creazione di un porto-rifugio nell'interesse della navigazione generale, è iscritta ai sensi e per gli effetti del testo unico approvato con regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, nella 1ª categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 134. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 194.

Inclusione dell'abitato di Bagnoli del Trigno (Campobasso) tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici emesso con voto in data 12 novembre 1952, n. 2822;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quello di Bagnoli del Trigno in provincia di Campobasso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 3. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 195.

Inclusione dell'abitato di Laerru (Sassari) fra quelli da consolidare a totale carico dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari, n. 6976, emesso nell'adunanza del 30 ottobre 1952;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Laerru in provincia di Sassari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1953

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 4. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 196.

Emissione di un francobollo commemorativo di Arcangelo Corelli, in occasione del 3° centenario della sua nascita.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta la opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Arcangelo Corelli, in occasione del 3° centenario della sua nascita;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Arcangelo Corelli, in occasione del 3° centenario della sua nascita.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Spataro

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 144. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 197.

Emissione di un francobollo commemorativo di Santa Chiara, in occasione del 7° centenario della sua morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta la opportunità di emettere un francobollo commemorativo di Santa Chiara, in occasione del 7° centenario della sua morte;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo di Santa Chiara, in occasione del 7° centenario della sua morte.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto col Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Spataro

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 143. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 198.

Emissione di un francobollo celebrativo in occasione del ventennale della corsa automobilistica delle Mille Miglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;
Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo celebrativo in occasione della ventesima edizione, nel corrente anno 1953, della corsa automobilistica delle Mille Miglia;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo in occasione della ventesima edizione della corsa automobilistica delle Mille Miglia.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno precisate le caratteristiche tecniche del francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto e saranno indicati i termini per la validità ed il cambio del francobollo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

De Gasperi — Spataro

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1953
Atti del Governo, registro n. 75, *foglio n.* 142. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 199.

Cambiamento della denominazione della frazione « Poggio » del comune di Sanremo (Imperia) in quella di « Poggio di Sanremo ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 28 maggio 1952, con la quale il sindaco del comune di Sanremo (Imperia), in esecuzione della deliberazione 19 maggio 1952, n. 48, del Consiglio comunale, ha chiesto che l'attuale denominazione della frazione « Poggio » sia mutata in quella di « Poggio di Sanremo »;
Visto il parere favorevole del Consiglio provinciale di Imperia, espresso con deliberazione n. 9 in data 5 agosto 1952;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

La denominazione della frazione « Poggio » del comune di Sanremo, in provincia di Imperia, è mutata in quella di « Poggio di Sanremo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 129. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Aia », sito nel comune di Cancello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 novembre 1952 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Aia », riportato nel catasto del comune di Cancello Arnone in testa alla ditta Paolella Orlando di Angelo, partita 354, foglio di mappa 14, particella 27, per la superficie di Ha. 0.15.50 e col reddito dominicale di L. 104,63 ed agrario di L. 20,15 e confinante: a nord, con il fondo di proprietà Della Valle Teresina e Teodolinda fu Nicola ed altri; ad est, con la ferrovia Roma-Napoli; a sud e ad ovest, con la strada vicinale Parrocchia e con il fondo di proprietà della parrocchia di Cancello;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 gennaio 1953 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Aia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1953
Registro n. 4 Agricoltura e foreste, foglio n. 47

(1698)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1953.

Approvazione del regolamento di assicurazione delle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25, n. 3, ed ultimo comma dello statuto della Cassa marittima Tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819, e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1949, n. 1091;

Visto l'art. 25, n. 3, ed ultimo comma dello statuto della Cassa marittima Adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820;

Visto l'art. 25, n. 3, ed ultimo comma dello statuto della Cassa marittima Meridionale per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 818;

Viste le deliberazioni adottate, dai commissari della Cassa marittima Tirrena e dalla Cassa marittima Meridionale in data 16 settembre 1950 e dai commissari della Cassa marittima Adriatica in data 5 ottobre 1950, in ordine alla proposta di un regolamento tecnico di assicurazione;

Considerata l'opportunità di approvare la predetta proposta;

Sentito il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

E' approvato il regolamento di assicurazione delle Casse marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, nel testo annesso al presente decreto composto di 29 articoli, firmati dai commissari delle tre Casse predette e controfirmati dal direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale di questo Ministero.

Il presente decreto ed il relativo allegato saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Regolamento di assicurazione

TITOLO I

Leggi e regolamenti in base ai quali è prestata l'assicurazione

Art. 1.

(1) L'assicurazione è prestata a norma dei regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, 15 dicembre 1936, n. 2376, e relativo regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, e successive modificazioni (assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionali) del regio decreto 23 settembre 1937, n. 1918, convertito nella legge 24 aprile 1938, n. 831 (assicurazione malattie), degli statuti delle Casse e del presente regolamento.

(2) Le Casse possono assumere a favore delle persone obbligatoriamente assicurate a norma delle citate leggi, l'assicurazione di prestazioni supplementari previste dai contratti collettivi di lavoro, regolamenti organici, da convenzioni di arruolamento o da ingaggi, secondo le norme di cui agli articoli 29 e 30 del presente regolamento.

TITOLO II

Persone comprese nell'assicurazione

Art. 2.

(1) Sono soggetti alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli equipaggi del naviglio da traffico di qualsiasi stazza o comunque azionato che eserciti la navigazione marittima, nonchè dei natanti e galleggianti di qualsiasi tipo adibiti a servizi e lavori portuali. Sono compresi, inoltre, gli equipaggi del naviglio da pesca marittimo avente stazza lorda superiore alle 10 tonn. o motore di potenza superiore ai 12 cavalli.

(2) Sono soggetti alla assicurazione per le malattie a norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito in legge con legge 24 aprile 1938, n. 831:

a) per le prestazioni di cui all'art. 6 (assicurazione fondamentale)

gli equipaggi del naviglio di ogni specie, da traffico e pesca, munito di ruolo di equipaggio.

L'equipaggio del naviglio munito di sola licenza, è soggetto quando si tratti di navi di stazza superiore alle 10 tonn. o con apparato motore superiore ai 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario, o, infine, di rimorchiatori;

b) per le prestazioni di cui all'art. 7 (assicurazione complementare):

gli equipaggi dei piroscafi e motonavi da traffico muniti di ruolo di equipaggio e dei rimorchiatori d'alto mare, nonchè gli equipaggi delle navi da pesca di stazza lorda superiore alle 200 tonn. adibite alla pesca oltre gli Stretti.

(3) Sono compresi nell'assicurazione per l'assistenza dei famigliari prevista dall'art. 23 del regio decreto 23 settembre 1937, n. 1918, convertito in legge con legge 24 aprile 1938, n. 831, e disciplinato dall'apposito regolamento: i famigliari di quei marittimi che sono obbligatoriamente assicurati per le malattie di cui all'art. 6 del regio decreto-legge sopra citato (assicurazione fondamentale).

(4) I natanti che pescano di conserva con un altro natante maggiore formando con esso un'unità di esercizio, seguono, agli effetti dell'assicurazione, le norme vigenti per la nave maggiore.

Art. 3.

(1) L'assicurazione comprende le persone componenti lo equipaggio della nave, intendendosi come tali tutte le persone regolarmente iscritte nel ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. Per le navi che non siano munite di ruolo di equipaggio, l'assicurazione comprende le persone componenti l'equipaggio, intendendosi come tali le persone iscritte sulla licenza di navigazione o comunque imbarcate per servizio della nave. Le persone imbarcate al servizio della nave sono iscritte a ruolo o sulla licenza debbono essere registrate sui libri paga e matricola previsti dalla legge.

(2) L'assicurazione comprende, altresì, il personale di bordo destinato all'imbarco, ma non ancora iscritto nel ruolo di equipaggio in attesa della spedizione della nave, nonchè le persone adibite temporaneamente ai servizi speciali durante il disarmo o la sosta della nave in porto (personale di comandata).

(3) L'assicurazione ha effetto anche durante il viaggio compiuto dall'assicurato usando qualsiasi mezzo compreso il trasporto aereo per andare a prendere imbarco sulla nave al servizio della quale è stato arruolato o per essere rimpatriato nel caso in cui la dimissione dal ruolo abbia avuto luogo per qualsiasi motivo in località diversa da quella di arruolamento o da quella in cui l'assicurato travavasi al momento della chiamata per l'imbarco, purchè nel viaggio di andata o di ritorno egli non muti senza ragione l'itinerario prestabilito.

TITOLO III

Obbligo di iscrizione presso le Casse marittime e di denuncia del personale assicurato

Art. 4.

(1) Gli armatori di navi e galleggianti adibiti alla navigazione marittima e alla pesca marittima, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione presso la Cassa marittima competente in base alla seguente ripartizione territoriale:

a) Cassa marittima Adriatica: per le navi ed i galleggianti iscritti nei Compartimenti dell'alto e medio Adriatico, fino al Compartimento di Pescara incluso;

b) Cassa marittima Meridionale: per le navi ed i galleggianti iscritti nei Compartimenti dell'Adriatico meridionale, Jonio e Tirreno meridionale, inclusi quelli della Sicilia e Sardegna;

c) Cassa marittima Tirrena: per le navi ed i galleggianti iscritti nei Compartimenti dell'alto e medio Tirreno fino al Compartimento di Roma incluso.

(2) Agli effetti dell'iscrizione, l'armatore deve presentare alla Cassa competente denuncia di ogni sua nave. La denuncia deve essere presentata entro il giorno della iscrizione della nave nei registri portuali, e per le navi acquistate all'estero, entro il giorno di presentazione della richiesta di rilascio del passavanti provvisorio. La denuncia deve indicare il tipo della nave, il servizio cui la nave è adibita, il numero delle persone necessarie per equipaggiarla secondo la tabella di armamento e l'ammontare annuo presunto delle retribuzioni per l'equipaggio.

(3) Per le navi i cui equipaggi sono arruolati alla parte e nei confronti dei quali sono applicabili le tabelle delle retribuzioni convenzionali previste dall'art. 40 del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, la denuncia deve indicare la composizione dell'equipaggio con la qualifica di bordo degli imbarcati.

(4) Le denuncie di cui ai precedenti capoversi, devono essere stese su appositi moduli che saranno forniti dalla Cassa e dovranno essere fatte vistare, a cura dell'armatore, dalla competente autorità marittima.

(5) Ai fini dell'assicurazione del personale di cui al 2° comma dell'art. 3 del presente regolamento, l'armatore deve denunciare alla Cassa l'assunzione in servizio del personale stesso prima dell'inizio dei lavori e provvederne — ove non sia diversamente disposto ai sensi dell'art. 18, lettera *b*), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 — all'iscrizione nei libri paga e matricola che gli saranno all'uopo forniti dalla Cassa.

(6) L'armatore che non adempie agli obblighi di denuncia di cui al presente articolo, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

TITOLO IV

Certificato di iscrizione di regolarizzazione dell'assicurazione

Art. 5.

(1) La Cassa competente rilascia all'armatore per ogni sua nave un certificato di iscrizione.

(2) Nel certificato è indicato:

a) il nome e cognome, la ragione sociale o la denominazione sociale dell'armatore ed il suo domicilio;

b) il nome della nave, il Compartimento al quale è iscritta e la navigazione o la zona di pesca alla quale è normalmente adibita;

c) il numero delle persone componenti normalmente l'equipaggio e l'ammontare presunto delle retribuzioni;

d) il periodo sino al quale è stato corrisposto il contributo.

(3) A documentazione dell'avvenuta regolarizzazione dell'assicurazione nei periodi di scadenza dei contributi, la Cassa rilascia apposite dichiarazioni.

(4) I predetti documenti devono essere tenuti a bordo e esibiti, in caso di richiesta, all'autorità marittima o consolare a riprova dell'adempimento da parte dell'armatore dei suoi obblighi assicurativi.

(5) In caso di vendita della nave o di trascrizione ad altro Compartimento marittimo, il certificato di iscrizione deve essere restituito alla Cassa all'atto della denuncia delle variazioni stesse, per l'annullamento o sostituzione.

TITOLO V

Vendita della nave Trascrizione di Compartimento Disarmo

Art. 6.

(1) In caso di vendita della nave o di passaggio ad altro Compartimento non compreso nel territorio di competenza della Cassa, ovvero di temporanea o definitiva cessazione di esercizio, l'armatore ne dovrà dare avviso alla Cassa entro otto giorni dall'avvenuto cambiamento.

TITOLO VI

Variazioni nel rischio assicurativo

Art. 7.

(1) L'armatore deve denunciare alla Cassa entro il termine di otto giorni, ogni variazione delle caratteristiche della nave, dei servizi o della composizione dell'equipaggio che non possa modificare sostanzialmente il rischio delle assicurazioni e l'ammontare delle retribuzioni.

(2) Agli effetti dell'obbligo di denuncia di cui al presente articolo, si intende:

a) per i velieri, motovelieri, rimorchiatori e natanti minori e per i pescherecci operanti entro il Mediterraneo:

1) la navigazione oltre gli Stretti di Gibilterra e di Suez;

2) il passaggio dall'arruolamento dell'equipaggio a retribuzione fissa, all'arruolamento alla parte o viceversa;

3) la trasformazione di velieri da traffico in motovelieri, o di velieri da pesca in moto o piropescherecci;

4) qualsiasi aumento nel numero delle persone componenti l'equipaggio o la sostituzione con personale avente grado o retribuzione più elevata di quella inizialmente denunciata;

b) per i piroscafi e motonavi da carico e passeggeri e per le navi addette alla pesca oltre gli Stretti, l'aumento del 20% sull'ammontare delle retribuzioni mensili inizialmente denunciate, quando l'aumento stesso non sia determinato da aumenti di retribuzione di ordine generale.

(3) Tanto per le navi di cui alla lettera *a*), che per quelle di cui alla lettera *b*), è fatto obbligo all'armatore di denunciare alla Cassa entro il termine di otto giorni, il passaggio dalla posizione di disarmo a quella di riarmo della nave.

TITOLO VII

Visite sanitarie preventive

Art. 8.

(1) Ciascun armatore è tenuto a far sottoporre a visita da parte di un medico fiduciario delle Casse marittime, i marittimi che intende imbarcare, al fine di accertare l'assenza di manifestazioni morbose in atto in rapporto al rischio assicurativo ed all'idoneità ai servizi di bordo.

(2) L'obbligo della visita sussiste qualunque sia il tipo di nave o natante sui quali i marittimi sono destinati e anche quando trattasi di trasbordo del marittimo su nave di altro armatore. La visita preventiva è, altresì, obbligatoria per i marittimi destinati ai servizi di comandata.

(3) La relativa spesa è a carico della Cassa.

(4) Quando l'armatore non abbia provveduto a far visitare i marittimi da imbarcare, è in facoltà della Cassa di addebitargli le spese di assistenza e le indennità corrisposte per malattie in relazione a condizioni fisiche che, in sede di visita preventiva, avrebbero determinato il divieto d'imbarco.

(5) Le somme così addebitate, verranno riscosse con le stesse norme che regolano la riscossione dei contributi assicurativi.

TITOLO VIII

Obblighi di assistenza da parte dell'armatore

Art. 9.

(1) L'armatore, e per esso il capitano, deve provvedere perchè l'assicurato colpito da infortunio o malattia, abbia la più pronta ed efficace assistenza.

(2) Per le prestazioni dei soccorsi di urgenza ed in genere per le prestazioni durante le traversate, deve essere provveduto dal capitano, a spese della nave, coi mezzi e servizi di bordo.

(3) Quando la nave si trova in porto, ed ove non vi sia medico di bordo, il capitano si avvarrà dell'opera dei medici fiduciari della Cassa in quei porti dove esistano.

(4) Nei porti dove la Cassa non disponga di medici fiduciari, il capitano si rivolgerà, qualora le circostanze lo consentano, alla autorità marittima o consolare per la designazione del medico. Il capitano deve provvedere, altresì, ove necessario, al trasporto o accompagnamento del sinistrato o ammalato all'ospedale o all'ambulatorio del medico. Le relative spese sono a carico della Cassa, comprese quelle eventuali per il trasporto del medico a bordo.

(5) In tutti i casi in cui sia necessario lo sbarco del sinistrato o dell'ammalato, dovrà essere richiesto l'intervento del medico fiduciario delle Casse, nei porti ove esista, ancorchè la nave abbia il medico di bordo.

(6) L'armatore risponderà di ogni maggiore spesa causata alla Cassa dalla ingiustificata inosservanza delle precedenti norme.

TITOLO IX

Denuncia di infortunio

Art. 10.

(1) Di ogni infortunio sul lavoro che accada alle persone dell'equipaggio, anche di lieve entità, deve essere fatta menzione nel giornale nautico, parte prima.

(2) Se in conseguenza dell'infortunio sia prognosticabile una inabilità al lavoro dell'infortunato superiore a tre giorni, il capitano deve farne denuncia alla Cassa entro due giorni dall'avvenuto infortunio, corredando la denuncia stessa da certificato medico. La denuncia deve essere contemporaneamente fatta alla autorità marittima e consolare. Qualora l'infortunio avvenga durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

(3) La denuncia, corredata da certificato medico, deve indicare:

a) il nome della nave e il Compartimento marittimo di iscrizione;

b) il nome, cognome, la ditta, la ragione o denominazione sociale dell'armatore;

c) il nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, luogo di residenza, stato civile, Compartimento marittimo di iscrizione e numero di matricola, luogo e data di imbarco, qualifica di bordo, retribuzione mensile e panatica giornaliera, numero del ruolo di equipaggio e serie, della persona rimasta infortunata;

d) la causa dell'infortunio, l'ora, il giorno, il luogo e le circostanze nelle quali avvenne;

e) lo stato della persona lesa, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

f) il nome, cognome, indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

(4) La denuncia deve essere firmata dal capitano, da due testimoni presenti all'infortunio e vistata dall'autorità portuale e consolare competente.

(5) Se si tratta di infortunio che abbia causato la morte o pel quale si prevede il pericolo di morte, ne deve essere dato avviso telegrafico alla sede della Cassa competente entro 24 ore dall'infortunio.

(6) Nei confronti del capitano che non provveda alla denuncia nei termini stabiliti od ometta di farla, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

TITOLO X

Denuncia di malattia e di morte per malattia

Art. 11.

(1) Per i casi di malattia che si verificano tra le persone dell'equipaggio, il capitano provvederà a farne denuncia alla Cassa, limitatamente a quei casi che abbiano richiesto l'opera del medico.

(2) La denuncia, corredata da certificato medico, deve essere fatta entro due giorni dalla constatazione della malattia, e qualora la nave si trovi in navigazione, nel giorno del primo approdo.

(3) In ogni caso, quando il marittimo debba essere sbarcato in conseguenza della malattia, la denuncia deve essere fatta il giorno stesso dello sbarco e trasmessa immediatamente alla sede della Cassa competente.

(4) La denuncia deve essere firmata dal capitano e fatta vistare, a cura del capitano stesso, dall'autorità portuale o consolare competente.

(5) La denuncia di malattia deve indicare:

a) il nome della nave e il Compartimento marittimo di iscrizione;

b) il nome, cognome, la ditta, luogo e data di nascita, stato civile, luogo di residenza, Compartimento marittimo di iscrizione e numero di matricola, luogo e data di imbarco, qualifica di bordo, retribuzione mensile e panatica giornaliera, numero e serie del ruolo di equipaggio, della persona ammalata.

d) i sintomi accusati.

(6) Nel caso di morte del marittimo durante l'imbarco, ne deve essere data notizia telegrafica alla sede della Cassa competente entro 24 ore dall'evento. Quando tale notizia non può essere data dalla nave in navigazione per mancanza di radio o altro mezzo di segnalazione e avviso telegrafico deve essere data il giorno del primo approdo della nave in porto.

(7) Nei confronti del capitano che non provveda alla denuncia nei termini stabiliti o ometta di farla, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

Art. 12.

(1) L'armatore è tenuto a fornire alla Cassa, a proprie spese, i documenti sanitari ed amministrativi supplementari che gli fossero richiesti dalla Cassa stessa ed in genere ogni notizia a sua conoscenza atti a completare la istruzione delle pratiche per la liquidazione delle indennità assicurate.

Art. 13.

(1) Nel caso di accertata inosservanza dell'armatore o di chi per lui nell'applicazione di provvedimenti governativi intesi a presidiare la sanità e l'incolumità del personale di bordo, ovvero di istruzioni dategli dalla Cassa riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento del servizio medico, l'armatore potrà essere assoggettato ad un aumento di contributo da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione della Cassa, fermo restando il diritto della Cassa all'azione di regresso prevista dall'art. 5 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Titolo XI

Obblighi di anticipazione di spese da parte dell'armatore

Art. 14.

(1) All'assistenza degli assicurati in casi di infortunio o malattia ed alle relative spese, salvo quanto previsto dall'articolo 9, provvede direttamente la Cassa a mezzo dei propri organi amministrativi e sanitari quando la nave si trova in un porto nazionale.

(2) Negli altri porti spetta all'armatore, e per esso al capitano, di provvedervi, anticipando le relative spese, e, nel caso di sbarco della persona infortunata o ammalata, garantendo o depositando presso l'ufficio consolare, oltre le spese per la cura e per il viaggio di rimpatrio, acconti sulla indennità per inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso stabilirà.

(3) L'indennità per inabilità temporanea decorre a carico della Cassa dal giorno successivo a quello dello sbarco del marittimo sinistrato o ammalato, intendendosi per sbarco la dimissione del marittimo dal ruolo di equipaggio e, per le navi non munite di ruolo, dalla licenza di navigazione ovvero dal libro matricola. Per il periodo di inabilità durante l'imbarco, deve provvedervi l'armatore anticipando le relative spese a termini delle disposizioni di legge e di contratto.

(4) Gli acconti versati dal bordo o dall'armatore o da chi per lui, al marittimo sbarcato per infortunio o malattia, devono essere notificati appena possibile alla sede della Cassa e risultare dalla denuncia di infortunio o malattia. La Cassa non è tenuta a rimborsare all'armatore somme corrisposte al titolo anzidetto che non risultino dalle predette denuncie, ovvero non siano state tempestivamente notificate.

Titolo XII

Rimborsi agli armatori

Art. 15.

(1) La Cassa rimborsa all'armatore le spese da esso sostenute a norma dell'articolo precedente per onorari medici, somministrazioni di medicinali, degenze ospedaliere, viaggi di rimpatrio, e per acconti versati all'assicurato sull'indennità per inabilità temporanea, secondo le norme e nei limiti di cui al presente articolo.

(2) Per la liquidazione delle spese l'armatore deve trasmettere alla Cassa con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, i conti dettagliati e le ricevute originali di quanto ha pagato ai titoli suddetti, singolarmente per ciascun caso di infortunio o malattia che ha dato luogo alle spese stesse.

(3) Il controvalore delle spese in valuta estera è conteggiato agli effetti del rimborso in base al cambio ufficiale del giorno in cui è stato eseguito il pagamento delle spese stesse.

(4) Le note delle spese effettuate all'estero, salvo le note dei medici fiduciari, debbono essere vistate dall'ufficio consolare nei porti dove esista.

(5) La liquidazione di qualsiasi spesa è subordinata alla esistenza agli atti della regolare denuncia di infortunio o malattia, e nel caso di spese riferentisi ad onorari o medicinali, dei relativi certificati o prescrizioni mediche.

(6) Le somme liquidate dalla Cassa a rimborso delle spese di cui al presente articolo, saranno accreditate all'armatore in un conto speciale senza interessi che sarà regolato alla fine di ogni trimestre di calendario.

(7) Il credito dell'armatore al titolo anzidetto si intende costituito dopo che la Cassa ne avrà notificato all'armatore, possibilmente non oltre un mese dal ricevimento della prescritta documentazione, i termini della liquidazione e l'importo riconosciutogli al titolo medesimo. Sino a tale momento, le somme anticipate dall'armatore non hanno effetto compensativo con eventuali somme da esso dovute per contributi di assicurazione scaduti, nè sospendono l'azione della Cassa per la riscossione dei contributi medesimi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e l'applicazione delle penalità dalla legge stessa previste.

(8) Non sono ammessi al rimborso:

a) gli onorari corrisposti a medici non compresi nell'elenco dei medici fiduciari della Cassa o per spese incontrate per l'assistenza sanitaria da parte di enti o società di pronto soccorso, salvo casi che per la loro gravità richiedano l'immediato trasporto all'ospedale, oppure quando si tratti di località dove non esiste il medico fiduciario delle Casse, ferma restando l'osservanza delle norme previste dall'art. 9;

b) la fornitura dei medicinali alla farmacia di bordo e le somministrazioni dalla stessa;

c) le spese per protesi, presidi ortopedici e mezzi correttivi in genere effettuate all'estero, salvo casi di assoluta necessità da vagliarsi caso per caso, a giudizio insindacabile della Cassa;

d) le rette di ricovero e le spese di cura in ospedali o sanatori privati non compresi nell'elenco della Cassa, ovvero per un importo superiore alla tariffa ivi indicata, salvo che si tratti di località dove le Casse non abbiano una propria organizzazione sanitaria;

e) le spese per il viaggio di rimpatrio in misura superiore a quella derivante dall'applicazione delle disposizioni di legge, ovvero di contratti collettivi o regolamenti organici;

f) le spese sostenute dall'armatore in applicazione di disposizioni governative riguardanti l'igiene di bordo, la prevenzione contro gli infortuni e le malattie infettive (profilassi) ed in genere le misure sanitarie d'ordine pubblico e collettivo. Fra le predette spese sono compresi i diritti fissi dovuti alle autorità governative nei porti all'estero per il servizio sanitario di vigilanza agli equipaggi delle navi in approdo;

g) le spese telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche, postali, le spese di agenzia e le tasse di sbarco e imbarco, i visti alle frontiere, le spese per il rilascio dei passaporti ed in genere ogni altra spesa determinata da infortuni o malattie del personale di bordo non contemplate nel presente articolo.

(9) L'armatore decade dal diritto di reclamare il rimborso delle spese di cui al presente articolo ove non presenti denuncia nel termine di diciotto mesi dalla data dell'avvenimento che lo ha originato.

Art. 16.

(1) Oltre alle spese di cui al precedente articolo, la Cassa rimborsa all'armatore, con le modalità ivi previste:

a) le spese di inumazione all'estero dei marittimi deceduti in seguito ad infortunio o malattia assicurata a sensi di legge. Per spese di inumazione si intendono le pure spese per la bara, il trasporto della salma e la tassa di sepoltura, escluso ogni altro rimborso per onoranze o pompe e ciò nel limite massimo di una somma pari ad una mensilità di retribuzione (paga base, contingenza e panatica) del marittimo deceduto;

b) le spese sostenute in caso di approdo forzato che sia stato determinato da infortuni o malattie verificatisi tra le persone dell'equipaggio, limitatamente alle spese di pilotaggio, attracco in porto, diritti portuali e consolari. Sono, pertanto, esclusi dal rimborso gli eventuali diritti di agenzia ed ogni altra spesa od indennità compresa quella per deviazione di rotta.

(2) Il riconoscimento delle spese di cui alla lettera *b*) è subordinato alla presentazione di dichiarazione rilasciata dalla autorità marittima o consolare dalla quale risulti che l'approdo è stato effettuato esclusivamente per il pronto soccorso a persone dell'equipaggio infortunatesi o ammalatesi e che nessuna operazione di carico o scarico è stata eseguita dalla nave durante la sosta.

TITOLO XIII

Retribuzione computabile per la determinazione dei contributi

Art 17.

Per il calcolo dei salari ai fini della determinazione dei contributi di cui all'art. 13 dello statuto, si osservano le norme del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, in relazione al decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692. Pertanto, deve computarsi in aggiunta alla paga base, ogni altro elemento rientrante nelle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, o da altre successive disposizioni legislative o contrattuali in materia.

TITOLO XIV

Procedura per la determinazione dei contributi

Art. 18.

(1) Agli effetti del calcolo del contributo annuo provvisorio, previsto dal comma 2) dell'art. 13 dello statuto, l'armatore presenterà entro il 30 novembre di ogni anno, un preventivo dei salari che presumibilmente saranno corrisposti nell'anno successivo sulla base delle tabelle di armamento della nave e tenuto conto degli elementi di retribuzione indicati all'art. 17. Per le navi di nuova iscrizione il contributo provvisorio è calcolato in base alla denuncia di cui all'art. 4, comma 2).

(2) Della notifica dei salari di cui al comma precedente sono dispensati gli armatori del naviglio il cui equipaggio sia retribuito alla parte, i quali notificheranno entro il 30 novembre di ogni anno la sola composizione dell'equipaggio. I contributi preventivi saranno determinati sui salari convenzionali stabiliti ai sensi dell'art. 40 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, a meno che non sia stipulato accordo per il pagamento di un contributo globale in base ad un numero convenzionale di giornate di armamento secondo quanto previsto dall'art. 14 dello statuto.

Art. 19.

(1) Agli effetti dei conguagli annui, di cui ai comma 4) e 5) dell'art. 13 dello statuto, l'armatore dovrà presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, la denuncia delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno o frazione dell'anno precedente, valendosi degli appositi moduli predisposti dalla Cassa marittima, distintamente per le voci di retribuzione previste dall'art. 17.

(2) Per i piroscafi e motonavi da carico e passeggeri superiori alle 50 tonn. di stazza lorda, la dichiarazione dei salari di cui sopra, deve essere accompagnata con la distinta dei viaggi effettuati dalla nave durante il periodo assicurato nell'anno con le retribuzioni corrisposte per ciascun viaggio.

(3) E' in facoltà della Cassa stabilire che agli effetti della determinazione dei contributi annui siano adottate tabelle di salari medi, nel qual caso l'armatore è dispensato dal produrre la denuncia delle retribuzioni di cui al primo comma, fermo restando l'obbligo della denuncia dei viaggi effettuati dalla nave e della loro durata.

(4) Per il naviglio i cui equipaggi sono arruolati alla parte, l'armatore in luogo della denuncia dei salari, presenterà un estratto del ruolo o della licenza controllato e vidimato dall'Ufficio portuale del porto di armamento da cui risulti la data di imbarco e sbarco e la qualifica di bordo di ogni marittimo che ha fatto parte dell'equipaggio nel corso dell'anno, ciò sempre che, non sia stipulato l'accordo per un contributo globale di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

(5) L'armatore dovrà, inoltre, fornire ogni ulteriore elemento o chiarimento richiesto dalla Cassa.

Art. 20.

(1) Sulla base degli elementi forniti secondo quanto all'articolo precedente, salvo ogni diritto a controlli a sensi dell'art. 12 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la Cassa procede alla statuizione del contributo effettivamente dovuto per l'anno di competenza conguagliandolo col contributo provvisorio di cui all'art. 2.

Art. 21.

(1) Scaduto il termine di cui all'art. 19 senza che l'armatore abbia fatto pervenire alla Cassa i documenti di cui lo stesso articolo e gli altri elementi eventualmente richiesti, questa, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, procede d'ufficio alla determinazione dei conguagli, impregiudicato il suo diritto di compiere anche successivamente ogni verifica diretta ad accertare eventuali maggiori contributi dovuti.

(2) Il tardivo invio da parte dell'armatore dei documenti ed elementi di cui al precedente art. 19, non dà diritto a rettifiche del conguaglio determinato d'ufficio dalla Cassa.

TITOLO XV

Riscossione contributi

Art. 22.

(1) Se l'armatore, ricevuto dalla Cassa l'avviso di pagamento di cui all'ultimo comma dell'art. 13 dello statuto, sia per i contributi provvisori che per quelli suppletivi previsti dall'articolo 15 o per i conguagli, non provvede al pagamento alle scadenze fissate dalla Cassa, i termini di cui all'art. 17 dello statuto, questa si avvale della procedura di riscossione fissata dall'art. 17 del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e dall'art. 24 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200, salva ad ogni caso la facoltà di avvalersi del procedimento di ingiunzione a cui è legittimata a norma dell'art. 633 e del secondo comma dell'art. 635 del Codice di procedura civile.

(2) Inoltre, l'armatore è tenuto a versare alla Cassa gli interessi nella misura del saggio legale in materia civile sull'ammontare del contributo dovuto ed una somma pari ad un quinto di detto ammontare (art. 13 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765). L'armatore che incorre nella medesima inadempienza, una seconda volta, è tenuto oltre ad eseguire i versamenti disposti nel comma precedente, a rimborsare alla Cassa l'ammontare delle indennità liquidate e spese relative per infortuni o malattie verificatisi tra i componenti l'equipaggio durante il periodo della inadempienza (art. 14 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765).

Art. 23.

(1) Nel caso indicato dal precedente articolo e sempre che la Cassa non si avvalga dell'ordinaria procedura di ingiunzione, essa, formato l'elenco di cui all'art. 24 del citato regolamento, lo invia, per la pubblicazione, all'autorità marittima competente e dà contemporanea comunicazione dell'invio ai sensi del citato art. 24, all'armatore interessato, mediante lettera raccomandata avvertendolo che è in sua facoltà di presentare le proprie osservazioni alla suddetta autorità marittima entro il termine di giorni venti dalla pubblicazione dell'elenco.

Art. 24.

(1) Scaduto il termine della pubblicazione dell'elenco, qualora nel frattempo l'armatore non abbia provveduto al pagamento delle somme in esso registrate o di quelle eventualmente successivamente concordate con la Cassa in seguito alle osservazioni presentate all'autorità marittima nel termine sud-

detto, la Cassa forma il ruolo di esazione e lo trasmette all'autorità marittima competente, la quale, resolo esecutivo ed inviatolo per il visto alla competente Intendenza di finanza, lo trasmette al sindaco per la pubblicazione e la consegna all'esattore.

Art. 25.

(1) Ricevuto il ruolo, l'esattore intima l'avviso di pagamento all'armatore interessato, il quale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, ha facoltà di produrre ricorso alla Capitaneria di porto entro il termine di giorni trenta dal ricevimento di detto avviso salvo per quanto disposto dall'art. 16 dello statuto relativamente alle tassazioni di ufficio.

(2) Ai sensi dell'art. 16 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, l'avviso di pagamento può essere intimato anche a qualsiasi terzo possessore del natante cui si riferiscono i contributi in riscossione.

Art. 26.

(1) Contro le decisioni della Capitaneria di porto sul ricorso di cui al precedente articolo, è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione della Capitaneria di porto.

(2) I ricorsi sia di prima che di seconda istanza, non sospendono la esecuzione del ruolo, a meno che, ciò non venga espressamente disposto con ordinanza della Capitaneria di porto, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 25 gennaio 1937, n. 200.

TITOLO XVI

Assicurazioni supplementari

Art. 27.

(1) La copertura per le assicurazioni supplementari previste dagli artt. 2, ultimo comma, e 9 degli statuti delle Casse marittime, nonchè dall'art. 1, comma secondo, del presente regolamento, deve risultare dal certificato di iscrizione e da apposita appendice di esso con l'indicazione dei contratti di lavoro e di arruolamento o regolamenti organici da cui dette assicurazioni supplementari sono previste.

(2) Ogni successiva modifica del contratto o regolamento indicata, si intenderà automaticamente applicata alla assicurazione supplementare, salvo esplicita comunicazione contraria scritta da parte dell'armatore.

Art. 28.

(1) La copertura da parte della Cassa per le assicurazioni supplementari è subordinata al regolare pagamento dei contributi prescritti sia in via provvisoria che consuntiva e resta quindi automaticamente sospesa in caso di morosità. I danni che si verifichino nel detto periodo di sospensione della copertura assicurativa, non vengono assunti dalla Cassa neanche dopo avvenuta la regolazione dei contributi arretrati.

(2) I contributi per le assicurazioni supplementari vengono determinati e sono riscossi con le stesse norme e negli stessi modi previsti per le assicurazioni di legge.

TITOLO XVII

Controversie

Art. 29.

(1) Le controversie che possono sorgere tra la Cassa e gli armatori associati in conseguenza dell'applicazione del presente regolamento, salvo quanto contemplato dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, saranno deferite ad arbitri amichevoli compositori nominati uno dall'armatore associato, uno dal Consiglio di amministrazione ed il terzo d'accordo tra le parti. In caso di disaccordo la nomina del terzo arbitro sarà fatta dal prefetto della Provincia ove ha sede la Cassa interessata nella vertenza.

(2) Gli arbitri non saranno tenuti alla osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per le notificazioni delle sentenze, e giudicheranno inappellabilmente con le norme di procedura che più stimeranno opportune per la semplice breve, economica e chiara definizione della controversia.

(3) In ogni caso e per ogni effetto dei giudizi arbitrali è per tutti fatta elezione del domicilio della città sede legale della Cassa interessata nella vertenza.

Cassa marittima Adriatica
I commissari straordinari: MARIO TRIPCOVICH CESARE TIMOSSI

Cassa marittima Meridionale
Il commissario straordinario: ROBERTO ANDALÒ

Cassa marittima Tirrena
Il commissario straordinario: GIUSEPPE CARATTI

Visto, d'ordine del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Il direttore generale della Previdenza e dell'assistenza sociale
GIOVANNI CARAPEZZA

(1627)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1953.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona denominata « Conchiglia Verde », sita nell'ambito del comune di Sirolo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la tutela delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 aprile 1952 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Conchiglia », sita nell'ambito del comune di Sirolo, ivi compreso il mappale n. 187 del foglio 5, facente parte del Demanio dello Stato, ramo Marina mercantile;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Sirolo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che la zona predetta, oltre a costituire un quadro naturale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali può godere una visuale panoramica di non comune bellezza, dal Monte Conero alla spiaggia di Porto Recanati ed oltre;

Decreta:

La zona denominata « Conchiglia », sita nel territorio del comune di Sirolo, comprendente i seguenti immobili, segnati al catasto del comune di Sirolo al foglio 7, mappali nn. 327, 325, 318, 335, 309, 317, 334, 185, 186, 188, 310, 183, 328, 194, 180, 181, 182, 342, 338, 179, 364, 343, 390, 391, 177/1, 176, 177/2, 324, 341, 359, 308, 333, 178, 330, 331, 174, foglio 45, nn. 186, 192, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 187, 195, 196, 220, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Sirolo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati, altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1953

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VISCHIA

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TAMBRONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

(*Estratto del verbale n.* 8 *dell'*8 *aprile* 1952)

Oggi otto aprile millenovecentocinquantadue si è riunita in Ancona alle ore dieci presso la sede della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali, regolarmente costituita, convocata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) *Omissis*;
2) Sirolo zone panoramiche.

(*Omissis*).

Nel pomeriggio la Commissione, presenti l'arch. Minnucci, il Soprintendente ai monumenti, il rappresentante dell'Ente provinciale del Turismo, e della categoria dei professionisti ed artisti, esamina sopraluogo gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Sirolo: Zone panoramiche.

E' presente sul posto il sindaco sig. Giacinto Magrini che fa presente ai membri della Commissione le richieste di alcuni privati per la costruzione di villette, nella località denominata « Conchiglia Verde ».

Esaminata la località interessata, la Commissione riconosce che questa rapidamente degradante verso le scogliere sul mare, ricoperta da una folta vegetazione, comprendente quercie e lecci, ha i requisiti di bellezza naturale in se stessa, accessibile al pubblico attraverso i numerosi vialetti, costituisce inoltre un quadro panoramico che può essere goduto dal pubblico da un belvedere sito nella parte più alta del paese, quasi sperone che domina una visuale di ampio raggio dal monte Conero alla spiaggia di Porto Recanati ed altre.

Per questi caratteri la Commissione, riconosciuto l'interesse della località ai sensi dell'art. 1 della citata legge, delibera all'unanimità di comprendere nell'elenco delle bellezze naturali di Sirolo la zona delimitata come dall'unita planimetria.

(*Omissis*).

(1778)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 15 ottobre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1952 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1952) con il quale veniva nominato, fra gli altri, consigliere di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro in Roma, il dott. Oreste del Porto, designato quale rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissariato per il turismo;

Considerato che il predetto Commissariato ha comunicato che in seguito alla avvenuta nomina del direttore generale titolare nella persona del prefetto della Repubblica, dott. Mario Micali, il cui posto era vacante al momento della designazione del menzionato dott. Del Porto, ritiene opportuno di designare il medesimo dottor Micali a far parte del Consiglio di amministrazione di cui sopra, per cui occorre procedere alla sostituzione del dott. Del Porto;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

In sostituzione del dott. Oreste Del Porto il dott. Mario Micali è nominato nella carica di consigliere di amministrazione della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 aprile 1953

Il Ministro: PELLA

(1767)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1953.

Proclamazione dei notai eletti quali membri del Consiglio nazionale del notariato.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 3 agosto 1949, n. 577, che istituisce il Consiglio nazionale del notariato e detta norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato;

Visto il risultato delle votazioni svoltesi presso i Collegi notarili per la elezione dei quindici membri del Consiglio nazionale del notariato;

Ritenuto che nessun reclamo è stato proposto contro la validità delle operazioni elettorali;

Proclama eletti i seguenti notai quali membri del Consiglio nazionale del notariato:

Salvo dott Giovanni di Catania; Galanti dottor Roberto di Treviso; Marano dott. Mario di Napoli; Lobetti Bodoni dott. Franco di Torino; Teti dott. Antonio di Catanzaro; Cassanello dott. Antonio di Genova; Piazza dott. Antonino di Firenze; Albertazzi dottor Giorgio di Roma; Guasti dott. Alessandro di Milano: Cemmi dott. Angelo di Brescia; Malaguti dottor Carlo di Bologna; Mercantini dott. Carlo di Roma;

Carbone dott. Gaetano di Bari; Buttitta dott. Giacomo di Palermo; Gianfelice dott. Giuseppe di L'Aquila.

Ordina la pubblicazione dei nomi degli eletti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino del Ministero.

Roma, addì 9 aprile 1953

Il Ministro: ZOLI

(1768)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 27 gennaio 1953.

Costituzione della Presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle Venezie.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto del 20 settembre 1937, n. 2582, che trasforma l'Istituto autonomo delle Venezie in Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Verona, con sede a Venezia;

Visto il regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, che approva lo statuto organico del predetto Istituto;

Ritenuto che a norma dell'art. 9 del citato regio decreto 2 settembre 1938, n. 2068, occorre provvedere alla nomina della Presidenza dell'Istituto stesso;

Vista la lettera del presidente della provincia di Trieste n. 83/1/1951 del 23 febbraio 1951 circa il passaggio delle competenze del Comitato provinciale antimalarico di Trieste a quello di Gorizia, limitatamente alle zone malariche dei comuni di Monfalcone, Staranzano, Ronchi, San Canziano d'Isonzo e Grado.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa l'istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

La Presidenza dell'Istituto interprovinciale per la lotta antimalarica nelle provincie di Padova, Pola, Rovigo, Treviso, Trieste, Udine, Venezia e Verona è costituita dai signori:

Dechigi prof. Melchiorre, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Padova, presidente;

Giovanardi prof. Augusto, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Milano, esperto in malariologia, vice presidente;

Romiati dott. Giorgio, presidente delle Bonifiche della Vittoria, vice presidente.

Roma, addì 27 gennaio 1953

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
MIGLIORI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FANFANI

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

(1723)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 10 aprile 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	634,50
» Firenze	624,90	634 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,92	634,50
» Napoli	624,90	634,50
» Palermo	624,90	635 —
» Roma	624,90	634,55
» Torino	—	—
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	635,50

Media dei titoli del 10 aprile 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,30
Id. 3,50 % 1902	62,95
Id. 3 % lordo	74,25
Id. 5 % 1935	95,675
Redimibile 3,50 % 1934	80,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,40
Id. 5 % 1936	92,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,75

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 10 aprile 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	634,62

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Salerno

Con decreto Ministeriale 30 marzo 1953, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Salerno viene prorogata fino al 31 ottobre 1953 ed il gen. Arnaldo Pavan è confermato nell'incarico di commissario governativo del Consorzio medesimo, con i poteri conferiti dal precedente decreto Ministeriale 25 ottobre 1952 e con l'obbligo di provvedere, entro il predetto termine del 31 ottobre 1953, alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'articolo 2364, numeri 2, 3 e 4 del Codice civile.

(1685)

Proroga della gestione straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Asti

Con decreto Ministeriale 30 marzo 1953, la gestione del Consorzio agrario provinciale di Asti viene prorogata fino al 31 ottobre 1953 ed il rag. Luigi Matteucci è confermato nell'incarico di commissario governativo, con i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1952 e con carico di provvedere, entro il 31 ottobre 1953, alla convocazione delle assemblee parziali e generale dei soci per gli adempimenti di cui all'art. 2364, numeri 2, 3 e 4 del Codice civile.

(1686)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario governativo incaricato di predisporre gli atti per la costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 6 marzo 1953, n. 1234, l'avv. Antonino Laganà di Antonio è stato nominato per la durata di sei mesi, commissario governativo avente il compito di predisporre gli atti per la costituzione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Reggio Calabria.

(1467)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Musestre in comune di Roncade (Treviso).

Con decreto interministeriale 9 dicembre 1952, n. 1233, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno demaniale lungo il fiume Musestre, in comune di Roncade (Treviso), segnata in catasto dello stesso Comune alla sezione *A*, foglio VII, mappale 247, della superficie di ettari 0.09.92 ed indicata nell'estratto catastale in data 14 febbraio 1951, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Treviso, che fa parte integrante del decreto stesso.

(1735)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di letteratura italiana presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Padova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova è vacante la cattedra di letteratura italiana cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1769)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso a settantasei borse di studio presso istituti o laboratori nazionali

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;
Vedute le deliberazioni 16 febbraio 1953, n. 551 e n. 1328, rispettivamente, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a settantasei borse da usufruirsi presso istituti o laboratori italiani, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le borse anzidette sono ripartite tra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche nel modo che segue

a) per la fisica e la matematica: borse n. 10.
b) per la chimica: borse n. 12.
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 10.
d) per la biologia e la medicina: borse n. 24.
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 10.
f) per la geologia, la geografia e la talassografia borse n. 10.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi otto, e l'istituto o laboratorio presso il quale dovrà essere usufruita saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche cui l'assegnatario avrà dichiarato, a norma del successivo art. 4, lett. *b*), di voler attendere: di regola, sarà prescelto un istituto o laboratorio fuori del luogo di residenza dell'assegnatario medesimo.

L'importo delle singole borse sarà di L. 20.000 (ventimila) lorde mensili, se il vincitore ne usufruisca nel luogo di sua residenza e sia fornito di emolumenti a carattere continuativo a carico dello Stato, o di altri enti o di privati; sarà, invece, di L. 40.000 (quarantamila) lorde mensili, se il vincitore ne usufruisca fuori del luogo di sua residenza e non sia fornito di alcuno degli anzidetti emolumenti: in ogni altro caso, l'importo, al lordo delle ritenute di legge, sarà stabilito insindacabilmente dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, tenuto conto della località in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza.

Ai fini di cui al precedente comma, si considera come luogo di residenza del candidato non soltanto il luogo in cui egli abitualmente dimora, ma anche quello in cui egli debba abitualmente recarsi per motivi inerenti all'esercizio di qualche ufficio o professione.

Qualora, durante il periodo di godimento della borsa, si verifichino mutamenti nelle circostanze in base alle quali ne è stato determinato l'importo (attribuzione di emolumenti a carattere continuativo inizialmente non percepiti dall'assegnatario, perdita o diminuzione di tali emolumenti, cambiamento di residenza dell'interessato, ecc.), si farà luogo alle conseguenti opportune variazioni dell'importo medesimo.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea presso un'Università o Istituto superiore italiano dopo il 31 dicembre 1947.

Non possono partecipare ai concorsi coloro che abbiano già usufruito di una delle borse di studio all'interno o all'estero conferite dal Consiglio nazionale delle ricerche. Possono tuttavia, parteciparvi, salva l'osservanza del secondo comma, lettera *a*), dell'art. 9, coloro che abbiano usufruito di una delle borse all'interno o all'estero conferite dal Consiglio nazionale

delle ricerche in base al bando 31 marzo 1952, semprechè non abbiano precedentemente usufruito di altra borsa del Consiglio nazionale delle ricerche e si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Non possono in ogni caso partecipare ai concorsi i professori universitari di ruolo e il personale ad essi equiparato.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all art. 1 devono farne domanda al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su carta legale da L. 32.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda

a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intenda partecipare;

b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;

c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra.

La domanda deve essere corredata dei seguenti certificati, documenti e titoli

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;

7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;

8) « curriculum » degli studi compiuti, in sei copie;

9) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I documenti e i titoli voluminosi possono essere inviati al Consiglio nazionale delle ricerche in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati: tali pacchi dovranno portare, tanto sull involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Segreteria generale in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi del 30 maggio 1953.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni, o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano eventualmente partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1, debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse, esclusa ogni designazione « ex aequo ».

Ogni componente la Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale delle ricerche notifica a ciascun concorrente l esito del concorso comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito, e in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Qualora il candidato, pur essendo compreso tra i vincitori, non possa conseguire la borsa in applicazione del secondo comma, lettera a), dell'art. 9, il Consiglio nazionale delle ricerche ne dà opportuna notizia all'interessato con la comunicazione di cui al comma precedente.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori, salvo il caso previsto dal comma precedente, debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità e a pena di decadenza, se e quale impiego o ufficio abbiano alle dipendenze dello Stato o di altri enti o di privati, indicando, in caso affermativo, l'importo netto mensile della relativa retribuzione.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ai candidati classificati ai primi posti della relativa graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Peraltro:

a) nei riguardi dei candidati di cui al secondo comma dell'art 3, non si farà luogo al conferimento di più di due borse, per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1;

b) nei riguardi degli assistenti universitari di ruolo o del personale ad essi equiparato, si farà luogo al conferimento della borsa soltanto quando il godimento di essa implichi l'effettiva e continuativa residenza dell'interessato in sede diversa da quella in cui esso presta servizio.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitino un impiego od ufficio, che, a giudizio insindacabile del Consiglio nazionale delle ricerche, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima pertanto, gli assegnatari delle borse del Consiglio nazionale delle ricerche, nel termine di quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione del conferimento della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio, e, ove ne usufruiscano, comprovare di avervi rinunziato;

c) coloro che, entro l'accennato termine di quindici giorni dalla data della lettera di assegnazione della borsa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non diano inizio, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data che verrà all'uopo stabilita dal Consiglio nazionale delle ricerche, alle ricerche per le quali la borsa stessa è stata loro conferita.

Art. 11.

In caso di rinunzia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Gli assegnatari delle borse non possono assumere impieghi od uffici che siano incompatibili con l'esatto adempimento degli obblighi di cui al comma precedente. Pertanto, prima di assumere, durante il periodo di godimento della borsa, un qualsiasi impiego od ufficio, dovranno chiedere il preventivo assenso del Consiglio nazionale delle ricerche, comunicando, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'ultimo comma dell'art. 2, il preciso ammontare della retribuzione netta mensile che verrebbero a percepire.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate sarà stabilito all'atto dell'assegnazione, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, in relazione alla durata e all'ammontare di ciascuna borsa.

La prima rata sarà corrisposta non appena l'assegnatario avrà comprovato, mediante dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio, presso il quale la borsa deve essere usufruita, di avere dato inizio agli studi inerenti alla borsa medesima, e ciascuna delle successive, a seguito di dichiarazione del detto direttore, dalla quale risulti che l'interessato ha ottemperato regolarmente ai suoi obblighi di studio.

Nella dichiarazione relativa al pagamento della seconda rata, il direttore non soltanto dovrà riferire se l'assegnatario abbia o meno regolarmente ottemperato ai suoi obblighi di studio, ma dovrà altresì esprimere il suo esplicito e motivato parere circa le attitudini dimostrate dall'assegnatario medesimo a svolgere compiti di ricerca scientifica e conseguentemente sull'opportunità o meno che egli continui a godere della borsa assegnatagli.

Art. 14.

In qualsiasi momento il Consiglio nazionale delle ricerche potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento delle ricerche per le quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale essi avranno atteso alle ricerche predette.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al Consiglio nazionale delle ricerche anche copia della memoria.

Il Consiglio nazionale delle ricerche si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del direttore dell'istituto o laboratorio presso cui l'interessato ha usufruito della borsa, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro i quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il presidente: COLONNETTI

(1558)

Concorso a diciassette borse di studio presso istituti o laboratori esteri

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 26 dicembre 1945, n. 297;

Vedute le deliberazioni 16 febbraio 1953, n. 551 e n. 1328, rispettivamente, del Consiglio di presidenza e della Giunta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi a diciassette borse da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per studi e ricerche nelle discipline attinenti alle scienze esatte, sperimentali e tecniche.

Le borse anzidette sono ripartite fra i gruppi di discipline afferenti ai Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche nel modo che segue:

a) per la fisica e la matematica: borse n. 4;
b) per la chimica: borse n. 4;
c) per l'ingegneria e l'architettura: borse n. 2;
d) per la biologia e la medicina: borse n. 3;
e) per l'agricoltura e la zootecnia: borse n. 2;
f) per la geologia, la geografia e la talassografia: borse n. 2.

I concorsi sono per titoli e sono indetti separatamente per ciascuno dei gruppi di discipline sopraindicati.

Art. 2.

La durata di ciascuna borsa, non superiore a mesi sei, e l'istituto o laboratorio presso il quale dovrà essere usufruita, saranno determinati dalla competente Commissione giudicatrice, in relazione agli studi e alle ricerche cui l'assegnatario avrà dichiarato, a norma del successivo art. 4, lettera *b*), di voler attendere.

L'importo di ogni borsa, comprensivo anche delle spese di viaggio, sarà stabilito insindacabilmente dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, tenuto conto dello Stato estero in cui la borsa stessa dovrà essere usufruita e di ogni altra opportuna circostanza: in ogni caso, detto importo non potrà eccedere la somma di L. 1.500.000.

Le borse di studio potranno, in tutto o in parte, essere sostituite, a giudizio insindacabile del Consiglio nazionale delle ricerche, con altre borse o assegni messi a disposizione degli studiosi e ricercatori italiani da enti, istituzioni, laboratori o istituti stranieri: a questo effetto, i concorrenti alle borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche assumono, pel fatto stesso della loro partecipazione al concorso, l'impegno di sottoporsi a tutti quegli adempimenti che fossero eventualmente richiesti dagli enti, istituzioni, laboratori o istituti di cui trattasi, per il conferimento delle borse o assegni predetti.

Art. 3.

Possono prendere parte ai concorsi i cittadini italiani, i quali abbiano conseguito la laurea, presso un'Università o un istituto superiore italiano, anteriormente al 1° gennaio 1951.

Non possono tuttavia parteciparvi i professori universitari di ruolo e il personale ad esso equiparato, nè coloro che abbiano già usufruito, presso istituti o laboratori esteri, di altra borsa del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 4.

Coloro che intendano partecipare ad uno dei concorsi di cui all'articolo 1 devono farne domanda al presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su carta legale da L. 32.

Oltre le proprie generalità e la propria residenza, il candidato deve indicare nella domanda:

a) a quale dei concorsi di cui all'art. 1 intende prendere parte;
b) gli studi e le ricerche che egli intende compiere;
c) l'istituto o laboratorio presso il quale egli desidererebbe svolgere gli studi e le ricerche di cui sopra;
d) quali siano le lingue straniere che egli è in grado di usare correntemente.

La domanda deve essere corredata dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, con l'indicazione della data di quest'ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di buona condotta;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato generale del casellario giudiziario;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in cinque copie;
7) qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione dell'aspirante nel campo degli studi e delle ricerche che egli intende compiere;
8) curriculum degli studi compiuti, in sei copie;
9) elenco, in sei copie, di tutti i certificati, documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni delle leggi sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I documenti e i titoli voluminosi possono essere inviati al Consiglio nazionale delle ricerche in pacchi separati dal piego contenente la domanda e i certificati: tali pacchi dovranno portare tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno, l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prender parte.

La domanda e i relativi certificati, documenti e titoli devono pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — Segreteria generale — in Roma, piazzale delle Scienze n. 7, non più tardi dal 30 maggio 1953.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo tale data, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari. dopo la data medesima, non saranno accettati altri certificati, documenti o titoli, oltre quelli già presentati, nè altre memorie o pubblicazioni o parti di esse; nè sarà comunque consentita la sostituzione di certificati, documenti, titoli, memorie o pubblicazioni già presentati, ancorchè si tratti di sostituire memorie dattiloscritte o bozze di stampa con lavori stampati.

La data di arrivo al Consiglio nazionale delle ricerche delle domande e della relativa documentazione sarà accertata, a tutti gli effetti, dal bollo di archivio.

Art. 5.

Coloro i quali intendano partecipare a due o più dei concorsi indicati nell'art. 1 debbono presentare tante domande separate quanti sono i concorsi ai quali desiderano prendere parte, allegando i certificati, i documenti e i titoli ad una sola di esse e facendo riferimento, nelle altre, alla domanda cui i certificati, i documenti e i titoli sono stati allegati.

Art. 6.

I concorsi sono giudicati da apposite Commissioni composte ciascuna di tre o cinque membri, nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, uditi i Comitati nazionali competenti.

E' in facoltà delle Commissioni di sottoporre i candidati ad una prova di esame o ad un colloquio secondo modalità da stabilirsi dalle Commissioni medesime.

Nel loro giudizio, le Commissioni terranno particolarmente conto dell'attitudine dei singoli candidati a svolgere compiti di ricerca scientifica, quale risulterà dai rispettivi titoli e, se del caso, dalla prova di esame o dal colloquio di cui al comma precedente.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, ogni Commissione presenterà una relazione contenente il suo giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse, esclusa ogni designazione « ex æquo ».

Ogni componente la Commissione dispone di dieci punti: sono compresi nella graduatoria soltanto coloro i quali abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Il giudizio di merito delle Commissioni è insindacabile.

Art. 8.

Il Consiglio nazionale delle ricerche notifica a ciascun concorrente l'esito del concorso, comunicandogli se sia stato o meno compreso nella graduatoria di merito e, in caso affermativo, il posto che vi occupa e la votazione riportata.

Entro dieci giorni dalla notificazione dell'esito del concorso, i vincitori debbono dichiarare per iscritto, sotto la loro personale responsabilità e a pena di decadenza, se e quale impiego o ufficio abbiano alle dipendenze dello Stato, o di altri enti o privati, indicando, in caso affermativo, l'importo netto mensile della relativa retribuzione.

Art. 9.

Le borse sono conferite con decreto del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche ai candidati classificati ai primi posti della graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Art. 10.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa stessa, non dichiarino di accettarla e coloro che, dopo averla accettata, non inizino, presso l'istituto o laboratorio loro assegnato ed entro la data che verrà all'uopo stabilita dal Consiglio nazionale delle ricerche, gli studi per i quali la borsa è stata loro conferita.

Decadono del pari dal diritto alla borsa coloro i quali usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima. A tale effetto, gli assegnatari, nel termine di quindici giorni di cui al comma precedente, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, se usufruiscano o meno di altra borsa di studio e, ove ne usufruiscano, comprovare di avervi rinunziato.

Art. 11.

In caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, le borse potranno essere assegnate ai successivi graduati, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12.

Coloro cui sia stata conferita la borsa assumono l'obbligo di attendere regolarmente alle ricerche e agli studi per i quali la borsa stessa è stata loro conferita, presso l'istituto o laboratorio cui sono stati assegnati, per tutta la durata di essa.

Art. 13.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate: il numero delle rate e le modalità per il pagamento di ciascuna di esse saranno stabilite dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, all'atto dell'assegnazione della borsa.

Art. 14.

In qualsiasi momento il Consiglio nazionale delle ricerche potrà dichiarare la decadenza dell'assegnatario dal godimento della borsa, qualora egli non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 12, o si renda comunque responsabile di altra grave mancanza, ovvero non dimostri sufficiente attitudine a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 15.

Al compimento delle ricerche per le quali la borsa è stata loro conferita, gli assegnatari dovranno trasmettere al Consiglio nazionale delle ricerche una particolareggiata relazione intorno all'attività da essi svolta. La relazione dovrà essere corredata da una dichiarazione del direttore dell'istituto o laboratorio frequentato, contenente l'esatta indicazione del periodo complessivo durante il quale essi avranno atteso alle ricerche predette.

Ove i risultati delle ricerche compiute dal borsista siano stati o debbano essere oggetto di una memoria scritta, oltre alla relazione, dovrà essere trasmessa al Consiglio nazionale delle ricerche anche copia della memoria.

Il Consiglio nazionale delle ricerche si riserva di pubblicare, integralmente o in sunto, nella sua rivista, previo parere favorevole del Comitato nazionale competente, la relazione o eventualmente la memoria scritta.

Art. 16.

In nessun caso si fa luogo alla restituzione dei documenti di rito allegati alle domande di ammissione al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro i quali siano state conferite le borse; a tutti gli altri concorrenti vengono restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il presidente: COLONNETTI

(1559)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Foggia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Foggia, con la retribuzione iniziale di L. 143.400 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Bari, corredate dai seguenti documenti

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia. conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi,

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1953
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 340. — OLIVA

(1530)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Chieti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Chieti, con la retribuzione iniziale di L. 107.100 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di L'Aquila, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1953
Registro n. 4 Grazia e giustizia, foglio n. 335. — OLIVA

(1531)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ascoli Piceno.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Ascoli Piceno, con la retribuzione iniziale di L. 107.100 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Ancona, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi;

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1953
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 333. — OLIVA

(1532)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Camerino.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Camerino, con la retribuzione iniziale di L. 107.100 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Ancona, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;
f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
g) stato di famiglia;
h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;
i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione:
l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi:
m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1953
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 330. — OLIVA

(1533)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Macerata.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Macerata, con la retribuzione iniziale di L. 107.100 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Ancona, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;
c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;
d) certificato generale del casellario giudiziale;
e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;
f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;
g) stato di famiglia;
h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;
i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi:
m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1953
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 332. — OLIVA

(1534)

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso gli stabilimenti carcerari di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Visto il decreto Ministeriale 23 giugno 1952;

Decreta:

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso gli stabilimenti carcerari di Ancona, con la retribuzione iniziale di L. 176.400 annue lorde, oltre la indennità di carovita stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Ancona, corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato medico comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

f) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare;

g) stato di famiglia;

h) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito in una Università italiana, ovvero certificato autentico di tale titolo rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

i) diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

l) certificato d'iscrizione all'albo dei medici chirurghi

m) dichiarazione dell'interessato dalla quale dovranno risultare gli eventuali incarichi retribuiti di cui è provvisto e la retribuzione che percepisce per ogni singolo incarico.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto.

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti potranno presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 gennaio 1953

Il Ministro: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1953
Registro n. 4 *Grazia e giustizia, foglio n.* 331. — OLIVA

(1535)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice e diario delle prove scritte del concorso a duecentocinquanta posti di sottocapo delle stazioni in prova, indetto con decreto Ministeriale 23 luglio 1952.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale in data 23 luglio 1952, n. 415, registrato alla Corte dei conti addì 28 agosto 1952, registro n. 33 Bilancio trasporti, foglio n. 177, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a duecentocinquanta posti di sottocapo delle stazioni in prova;

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali numero P.A.G. 41.1.218/S. 87920 del 28 marzo 1953;

Decreta:

Art. 1.

Per l'espletamento del concorso a duecentocinquanta posti di sottocapo delle stazioni in prova, citato nelle premesse, a norma del punto 10 del relativo bando, la Commissione esaminatrice è composta come appresso:

Grande dott. ing. Giuseppe, capo servizio, presidente;

1ª *Sottocommissione*:

La Micela dott. Michele, primo referendario Corte dei conti, membro;

Zappalà prof. Attilio, preside liceo, membro;

Gardini dott. ing. Carlo, ispettore capo superiore, membro;

Filipponio dott. Giuseppe, ispettore capo, membro;

2ª *Sottocommissione*:

Monacelli dott. Fausto, referendario Corte dei conti, membro;

Giannelli prof. Biagio, preside istituto nautico, membro;

Di Tarsia di Belmonte dott. ing. Edoardo, ispettore capo superiore, membro;

Ratti dott. Filippo, ispettore capo, membro;

3ª *Sottocommissione*:

Rosa prof. Egidio, insegnante matematica, membro;

Unità prof. Gaetano, insegnante lettere, membro;

Scopelliti dott. Domenico, ispettore capo superiore, membro;

Pignini dott. ing. Luigi, ispettore capo, membro.

Inglese dott. Giuseppe, ispettore prima classe, segretario.

Art. 2.

Le prove scritte del concorso di cui trattasi avranno luogo nei giorni 25 e 26 aprile 1953, rispettivamente alle ore 12 e alle ore 7, in Roma presso le seguenti sedi:

Palazzo degli esami, via Girolamo Induno;

Liceo-ginnasio « Giulio Cesare », corso Trieste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1953
Registro n. 38 *bilancio Trasporti, foglio n.* 50. — LA MICELA

(1739)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe (gruppo A, grado 6°) per l'istruzione media

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli per il conferimento di dieci posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media (gruppo A, grado 6°).

Detti posti sono riservati alle seguenti discipline:

lingua straniera del gruppo anglosassone (un posto);

matematica e fisica (un posto);

geografia (un posto);

disegno e storia dell'arte (un posto);

italiano (un posto);

economia politica, scienza finanziaria e statistica, istituzioni di diritto (un posto);

geografia economica e generale, scienze naturali (un posto);

agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario (un posto);

topografia e costruzioni (un posto);

chimica (un posto).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso predetto coloro che appartengano a uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione e che rivestano il grado 6° o, almeno da tre anni il grado 7°.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 1ª) entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare a quali dei posti indicati nell'art. 1 intenda concorrere.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio dell'aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

Art. 4.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile autentica, su carta da bollo debitamente legalizzata;

2) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica, sulla attività e carriera didattica o amministrativa, in cinque esemplari;

3) copia autentica dello stato di servizio civile rilasciato dalla competente Direzione Generale del Ministero in data non anteriore a quella del presente decreto, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo decennio;

4) attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore a quella del presente decreto, dalla quale risulti che l'aspirante trovasi in attività di servizio e che non è sottoposto a procedimento penale o disciplinare;

5) ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso.

Art. 5.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.) in cinque esemplari per ogni pubblicazione, allegando un elenco in duplice copia delle pubblicazioni stesse.

Sui pacchi o sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e stampigliata la dizione « concorso per ispettore centrale per l'istruzione media ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati; in nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i documenti prescritti dopo il termine stabilito nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

La data di presentazione delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni presentate presso altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione, fatta eccezione per i documenti e le pubblicazioni presentati per l'ammissione al concorso a dodici posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media, bandito con decreto Ministeriale 14 maggio 1951.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, da formarsi secondo l'ordine dei punti riportati dagli aspiranti che abbiano raggiunto la votazione minima stabilita per il conseguimento della idoneità, nonchè le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno pubblicate nel bollettino ufficiale del Ministero.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 febbraio 1953

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1953
Registro n. 12, *foglio n.* 150

(1538)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica). (Circolare 25 marzo 1953).

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro, nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro, n. 7 (sette) posti di ufficiale provinciale del Tesoro (gruppo *C*, grado 12°) spettanti, a norma delle vigenti disposizioni, ai sottufficiali in carriera continuativa che abbiano chiesto, e siano stati riconosciuti idonei, un impiego civile in base alle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 maggio 1953, apposita domanda su carta da bollo da L. 32 (trentadue), nella quale dovrà essere contenuta la dichiarazione di accettazione di qualsiasi residenza.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni dieci dalla data di presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali sono in servizio gli interessati, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Il Ministro: PACCIARDI

(1719)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.